

I progetti Horizon-Handicap che hanno superato la fase di ammissione al contributo sono complessivamente 71. Di questi il 32% riguardano gli handicappati motori, il 7,8% quelli psicofisici, il 26,1% gli handicappati psichici e mentali, il 12,2% i non vedenti, il 6,2% i non udenti e l'1% gli handicappati disoccupati.

Le disponibilità finanziarie assegnate in favore delle azioni relativamente ai portatori di handicap ammontano a f. 128.407.611.732.

L'istruttoria dei progetti è stata conclusa. Le attività sono in corso di realizzazione, si è proceduto ad una prima fase di erogazione che ha riguardato sia il Fondo Sociale che il Fondo di Rotazione.

Per quanto concerne infine gli adempimenti relativi all'attuazione dell'art. 17, V comma legge n. 104/92 questo Ufficio Centrale si è attivato, con la collaborazione dell'ISFOL per la determinazione dei criteri e delle procedure che il Ministro del Lavoro fisserà, con proprio decreto, ai fini della ripartizione della quota di cui all'art. 8 legge n. 281/70, da destinare ad iniziative di formazione ed avviamento al lavoro in forme sperimentali in favore di persone handicappate.

Si segnala inoltre, in merito alle agevolazioni sul lavoro previste per le famiglie con minori disabili, disciplinate dall'art. 33 della legge 104/92, che si è provveduto ad emanare due circolari, la n. 59/96 e la n. 165/96.

Il primo degli atti citati recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 785/95 in merito alla cumulabilità dei permessi di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, nonché in merito alla cumulabilità, in capo ad uno stesso soggetto, dei

benefici previsti al comma 3 per l'assistenza a più di un disabile.

Inoltre, per venire incontro alle necessità dei beneficiari nonché alle esigenze di carattere amministrativo dell'Ente erogatore, prevede la fruibilità dei permessi di cui al comma 3 in forma frazionata, attraverso l'utilizzo di sei mezze giornate lavorative.

Con la successiva circolare, n. 165/96, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato il 14.11.96 su richiesta dell'Amministrazione, si forniscono chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi ex art. 33, co. 3, della legge citata, da parte del lavoratore dipendente genitore di un portatore di handicap nel caso in cui l'altro genitore sia lavoratore non dipendente o non lavoratore.

In materia delle ricordate agevolazioni è appena il caso di accennare che sono in corso approfondimenti ulteriori in merito a specifiche situazioni (p. es. su contribuzione figurativa per i casi di permessi brevi, incidenza dei permessi brevi sulle ferie nell'ambito del settore privato e pubblico) che consentono di valutare come l'Amministrazione sia particolarmente impegnata a fornire una risposta puntuale alle problematiche che, numerose, le vengono sottoposte.

IL CAPO DI GABINETTO

15/11/96

MODULARIO
Lav. e Prev. Soc. - 16

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Div. III

Prot. N.° 615 / H108
Allegati

MOD. 1 G

Roma, 4 MAR. 1997 19

Al
Gabinetto
SEDE

OGGETTO Assunzioni obbligatorie Relazione sui dati
relativi allo stato di attuazione delle politiche
per l'handicap. Art. 41, comma 8, legge quadro
5 febbraio 1992, n. 104.

In riferimento alla nota n. 60816/G/86/251 del 13/2/97 si tra-
smette in allegato la richiesta relazione concernente l'oggetto.

Il Dirigente

Ministero del Lavoro e Prev. Sociale GABINETTO Ufficio Rapporti Parlamento
- 7 MAR. 1997
Prot. N. 2876

FP/em/lre11-fp

La presente ha per oggetto l'istruttoria sul pagamento dell'indennità di cui si risponde.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

LAVORATORI FRUENTI DELLA DISCIPLINA SULLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI CUI ALLA LEGGE 2.4.1968 N. 402 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI DISPONIBILI
IL 30.6.1995

REGIONI	Inv. ex militari di guerra	Inv. ci- vili e di guer- ra	Per ser- vizio	Invalidi del lavo- ro	Invalidi civili	Bordomuti	Orfani e vedove	Profughi	Ex mala- ti di TBC	Contratti civili	Vitt. dovuta	TOTALE
PIEMONTE	=	1	14	117	9.120	144	504	125	=	0	=	10.033
VALLE D'AOSTA	=	=	1	7	284	2	15	=	=	=	=	309
LOMBARDIA	=	1	21	475	15.679	163	547	62	=	15	=	16.963
TRENTINO A. AD.	=	1	10	41	1.166	18	106	7	=	=	2	1.351
VENETO	=	4	37	155	8.605	123	553	123	10	10	3	9.631
FRIULI VEN. GIUL.	=	2	15	120	3.216	62	277	120	=	11	=	3.831
LIGURIA	=	3	10	110	6.529	92	741	82	5	14	2	7.602
EMILIA ROMAGNA	=	4	10	220	10.370	131	865	109	=	23	1	11.749
TOSCANA	=	4	42	259	10.536	210	1.401	188	=	12	2	12.654
UMBRIA	=	5	13	114	4.040	43	480	20	=	=	=	4.735
MARCHE	=	2	26	161	5.901	109	641	32	=	14	=	6.806
LAZIO	=	656	80	276	17.039	320	3.150	235	=	42	=	21.014
MOLISE	=	2	10	51	2.979	30	339	3	=	6	3	3.423
ABRUZZI	=	8	30	212	5.780	92	1.367	89	1	6	=	7.601
CAMPANIA	=	90	296	1.205	30.026	473	7.110	82	110	20	14	39.450
PUGLIA	=	4	265	1.131	23.261	433	4.264	116	1	51	2	29.528
BASILICATA	=	1	22	72	2.720	65	610	3	2	20	2	3.533
CALABRIA	=	16	172	1.266	11.659	290	8.055	76	14	21	21	21.590
SICILIA	=	127	331	1.984	25.539	685	7.383	557	9	120	16	36.751
SARDEGNA	=	3	65	326	9.083	109	2.104	10	35	49	14	11.790
TOTALE	=	942	1.520	8.320	203.540	3.602	40.520	2.039	195	458	82	261.232

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

LAVORATORI FRUENTI DELLA DISCIPLINA SULLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI CUI ALLA LEGGE 2.4.1968 N. 402
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI OCCUPATI PRESSO ENTI PUBBLICI ED AZIENDE PRIVATE

il 30.6.1995

REGIONI	Inv. ex militari di guerra	Inv. ci- vili e di guer- ra	Perser- vizio	Invalidi del lavo- ro	Invalidi civili	Sordomuti	Orfani e vedove	Profughi	Ex mala- ti di TBC	Vitt. dovere	TOTALE
PIEMONTE	301	341	460	1.773	13.272	1.026	4.948	320	6	2	23.226
VALLE D'AOSTA	=	1	9	32	656	15	116	3	=	=	832
LOMBARDIA	1.450	419	551	2.374	26.197	1.211	4.985	1.043	=	1	38.231
TRENTINO A. AD.	8	6	18	151	1.266	33	174	13	10	=	1.679
VENETO	163	658	303	1.386	9.982	479	3.224	=	=	=	16.275
FRIULI VEN. GIUL.	1.016	404	231	486	2.692	174	1.391	266	1	=	6.661
LIGURIA	460	321	361	650	4.559	210	2.271	404	=	=	9.244
EMILIA ROMAGNA	112	527	669	1.798	14.089	661	4.965	539	2	=	23.362
TOSCANA	1.473	817	972	1.004	8.129	525	4.351	98	9	3	18.181
UMBRIA	21	77	99	296	1.673	91	766	66	=	1	3.090
MARCHE	72	163	279	852	3.845	171	1.795	86	3	1	7.267
LAZIO	2.052	3.697	1.589	3.252	18.475	789	13.476	1.751	=	42	45.123
MOLISE	11	34	57	167	994	36	422	14	=	=	1.738
ABRUZZI	268	257	517	1.293	6.333	244	3.794	553	19	=	13.278
CAMPANIA	390	540	2.034	4.095	15.434	491	9.407	755	=	24	33.178
PUGLIA	521	355	1.103	1.810	6.089	413	4.649	365	7	=	15.312
BASILICATA	97	38	88	276	1.166	70	701	14	1	=	2.451
CALABRIA	11	82	193	340	2.018	142	1.043	46	11	=	3.886
SICILIA	590	611	1.555	3.139	11.132	794	5.651	764	31	20	24.287
SARDEGNA	182	67	236	636	1.964	91	2.057	85	4	4	5.327
TOTALE	9.198	9.423	11.404	26.610	150.672	7.744	70.186	7.185	104	98	292.624

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIV. III -

Relazione sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap (art. 41 Legge 104/92).

1. Inserimento lavorativo degli invalidi.

1.1 In base all'attuale ordinamento l'inserimento lavorativo degli invalidi avviene, oltre che con le procedure ordinarie di collocamento, in base alle norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie.

Queste prevedono una riserva di posti di lavoro dipendente nel settore privato e in quello pubblico a favore degli invalidi pari a circa il 12% del personale valido in servizio. Inoltre vi sono forme particolari di collocamento a favore dei centralinisti telefonici e dei massofisioterapisti non vedenti.

In merito all'andamento delle forme di collocamento obbligatorio si osserva quanto segue.

1.2 I centralinisti telefonici non vedenti, iscritti all'apposito Albo nazionale di cui alla legge 29/3/85 n. 113, al 31/12/95 erano n. 12.401.

I massofisioterapisti, iscritti all'Albo nazionale di cui alla legge 21/7/1961, n. 686, al 31/12/95 erano n. 1518.

L'andamento delle suddette forme di collocamento per i non vedenti è sostanzialmente positivo in quanto i posti di lavoro disponibili sono sufficienti ad assicurare l'occupazione a quasi tutti gli interessati; inoltre questi si presentano sul mercato del lavoro con una precisa qualificazione professionale, perciò il loro inserimento incontra meno ostacoli da parte dei datori di lavoro.

1.3 L'andamento del collocamento obbligatorio generale, disciplinato dalla legge 2/4/68, n. 482, è indicato nelle due tabelle allegate che contengono i dati al 30/6/95 relativi agli invalidi disoccupati iscritti negli elenchi speciali ed a quelli occupati in base alle norme sulle assunzioni obbligatorie.

Dai dati suddetti si rileva tra l'altro:

a) I lavoratori protetti disoccupati sono circa 261.000 (compresi oltre 40.000 non invalidi). Di questi 203.000 sono gli invalidi civili, pari al 77,7%, 40.000 sono orfani e vedove, pari al 15%, 8.300 sono gli invalidi del lavoro, pari al 3%.

b) I lavoratori protetti occupati sono circa 292.000. Di questi 150.000 sono gli invalidi civili, pari al 51%; 70.000 sono orfani e vedove, pari al 24%; 26.000 sono gli invalidi del lavoro, pari all'8,2%.

Peraltro è utile tener presente che nel nostro Paese molti invalidi sono occupati anche al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio.

c) Inoltre si nota: l'elevato numero di disoccupati; l'altissima percentuale di invalidi civili tra i disoccupati (77,7%); i lavoratori protetti non invalidi (orfani, vedovi e profughi) hanno una situazione nettamente migliore rispetto a quella degli invalidi. Infatti occupano circa il 26,6% dei posti di lavoro mentre costituiscono circa il 15% del totale dei disoccupati.

1.4 Si ritiene utile indicare altri fatti che caratterizzano il collocamento obbligatorio.

1.4.1 Negli elenchi del collocamento speciale vi è un gran numero di lavoratori privi delle qualificazioni professionali necessarie alle aziende. Per questo assume una fondamentale importanza lo sviluppo delle varie forme di qualificazione professionale, da svolgersi possibilmente con la collaborazione delle aziende.

1.4.2 Vi è una forte opposizione da parte dei datori di lavoro ad applicare l'attuale sistema di assunzioni obbligatorie. Questo risulta tra l'altro dal fortissimo contenzioso in materia e dal fatto che dei numerosi atti di avviamento predisposti dagli Uffici solo una piccola parte va a buon fine. Questi fatti, insieme alle numerose sospensioni dagli obblighi occupazionali a favore delle aziende che si trovano in situazioni di crisi, di ristrutturazione o di riorganizzazione, ha come conseguenza che i posti di lavoro effettivamente utilizzati con il collocamento obbligatorio sono sensibilmente inferiori alla aliquota percentuale prevista dalla legge.

1.4.3 Una delle principali carenze dell'attuale sistema è il carattere prevalentemente assistenziale della disciplina, la quale nel momento dell'avviamento al lavoro non tiene conto, in generale, né della qualificazione professionale del lavoratore protetto né dell'esigenza delle aziende di avere lavoratori con le qualifiche richieste. Questo è probabilmente uno dei principali motivi della opposizione dei datori di lavoro al collocamento obbligatorio.

Per superare questo problema vi è ormai un ampio consenso sulla necessità di introdurre nel sistema normativo forme di "collocamento mirato" e di sviluppare le varie forme di formazione professionale.

In merito al collocamento mirato è utile accennare al fatto che se si vuole che esso sia efficace e non si traduca ancora una volta in lungaggini ed in trappole burocratiche per gli invalidi ed i datori di lavoro, è necessario che l'attività amministrativa diretta a realizzarlo sia semplice ed esercitabile in modo rapido. Occorre perciò evitare che la legge di riforma delle assunzioni obbligatorie preveda sistemi organizzativi troppo rigidi e burocratizzati.

1.4.4 Un altro problema è quello della insufficiente tutela degli invalidi gravi, che l'attuale normativa tratta allo stesso modo degli invalidi leggeri, con la naturale conseguenza che i primi tendono ad essere rifiutati dai datori di lavoro.

Una possibile soluzione di questo problema consiste nel prevedere una serie di incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono invalidi gravi.

1.4.5 Un altro limite del sistema è la relativa facilità con cui, in base all'attuale legislazione, i datori di lavoro possono evitare di rispettare gli obblighi occupazionali.

a) Attualmente vi è un sistema sanzionatorio di carattere penale che prevede una procedura applicativa molto complicata per cui diviene di fatto inefficace. Sarebbe preferibile sostituirlo con un sistema di sanzioni amministrative.

b) L'amministrazione non può procedere all'avviamento in mancanza di una specifica richiesta del datore di lavoro, anche se ha rilevato l'inosservanza degli obblighi occupazionali.

c) Il ricorso frequente dei datori di lavoro al recesso durante il periodo di prova.

Occorre far rilevare che il decreto legislativo 3.2.93, n. 29 ha profondamente innovato il sistema delle assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni ed Enti pubblici.

Infatti il 1° c. dell'art. 42 prevede che le assunzioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro pubblici avvenga per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Il 2° c. dello stesso art. 42 prevede, inoltre, che le Amministrazioni pubbliche promuovano o propongano programmi di assunzione per portatori di handicap che comprendano un periodo di tirocinio prelaborativo.

La nuova normativa dovrebbe consentire una applicazione delle norme sulle assunzioni obbligatorie più trasparente e meno discrezionale che in passato.

1.4.6 Infine appare utile indicare brevemente quali sono le principali carenze dell'attuale sistema, lamentate dal mondo imprenditoriale:

a) L'eccessivo peso degli oneri occupazionali. In effetti mentre in Italia la percentuale d'obbligo è del 15%, negli altri paesi europei è sensibilmente inferiore: in Francia è del 6%, in Germania è del 6%, in Inghilterra è del 3%, in Spagna è del 2%, in altri paesi è del tutto inesistente. Al riguardo è utile rilevare che nei paesi del centro e nord Europa gli interventi a favore degli invalidi sono basati più su una forte tradizione di solidarietà sociale che non su obblighi di legge.

b) Il sistema italiano è ancora rigido e burocratizzato per cui tiene conto, solo in misura limitata e con procedure complicate, delle esigenze produttive e della situazione economica dell'azienda, mentre in altri paesi europei è più flessibile alle condizioni reali delle imprese: l'avviamento avviene tenendo conto delle qualifiche professionali necessarie all'azienda; è sviluppato un sistema di riqualificazione professionale; l'azienda può evitare abbastanza facilmente le assunzioni in caso di reali difficoltà; le assunzioni più che essere imposte vengono favorite con incentivi economici, sviluppando la formazione professionale e con una capillare azione di promozione e di informazione.

1.5. In conclusione appare necessario che la disciplina vigente venga modificata al più presto per correggere almeno i limiti più gravi tra quelli sopra indicati ed al riguardo può essere utile tener presente che molte fondamentali modifiche non richiedono né uno stravolgimento del sistema attuale, né oneri per l'erario.

1.6. Appare utile far presente che nell'ultimo anno vi è stato un crescente interesse da parte delle imprese e delle Commissioni regionali dell'impiego ad utilizzare lo strumento delle convenzioni, previste dall'art. 17 della legge 56/87, che consentono una qualche flessibilità nelle assunzioni obbligatorie. Infatti consentono, tra l'altro, anche la richiesta nominativa, la programmazione sul tempo delle occupazioni e la formazione professionale in azienda.

FP/em/rell-fp

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TESORO

*Ministero del Tesoro*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 1 APR. 1997

2702

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Gabinetto del Ministro
per la Famiglia e la Solidarietà
Sociale

R O M A

OGGETTO: Art. 41, comma 8, Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104.
Richiesta dati ai fini della relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione delle politiche per l'handicap.

Si fa riferimento alla nota di codesta Presidenza n. DAS
753/1/DAS/RPH del 17 gennaio 1997 concernente l'oggetto.

Al riguardo, interessati i competenti Uffici di questa
Amministrazione, di seguito alla nota della Direzione Generale degli
Affari Generali e del Personale n. 8232 del 7 febbraio 1997 inviata
direttamente a codesta Presidenza e che ad ogni buon fine si allega in
copia; si trasmettono in copia le note, pervenute a questo scrivente
Ufficio, rispettivamente della Ragioneria Generale dello Stato -
I.G.A.G. - n. VI/4/LC del 24 febbraio 1997 e della Direzione Generale
dei Servizi Periferici n. 703999 del 19 marzo 1997 nelle quali sono
rappresentate le valutazioni ed i dati relativi agli interventi
effettuati da questa Amministrazione nell'anno 1996 a favore dei
portatori di handicap.

All.: 3

AA/mc

IL CAPO DI GABINETTO

MODULARIO
T. N. 73

D.P.R.

Ministero del Tesoro
DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

MOD.

Roma, 7 FEB. 1997 19*Al* la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Sociali

00100 R O M A

Divisione 6^a Leg.
*Prot. N. 8132 Allegati**Risposta al Foglio del*
Dir. Leg. N. 8

OGGETTO : Legge 5.2.1992, n. 104, art. 41 comma 8.

Interventi a favore dei portatori di handicap. Anno 1996.

Ai sensi dell'art. 41 - 8° comma della legge - quadro del 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si comunicano i dati relativi agli interventi effettuati dall'Amministrazione centrale del Tesoro nell'anno 1996, ai sensi della predetta legge:

- a) gestione tirocini per portatori di handicap; --- n. 0
- b) trasferimenti di sede di cui al comma 2 dell'art. 21; n. 0
- c) trasferimenti di sede di cui al comma 5 dell'art. 33; n. 0
- d) astensione facoltativa di cui al comma 1 dell'art. 33 (genitori di minore inferiore a tre anni portatore di handicap) n. 0
- e) permessi di cui al comma 2 dell'art. 33 (genitori di minore inferiore a tre anni portatore di handicap) n. 0
- f) permessi di cui al comma 3 dell'art. 33 (assistenza di parente o affine entro il terzo grado convivente a portatore di handicap)

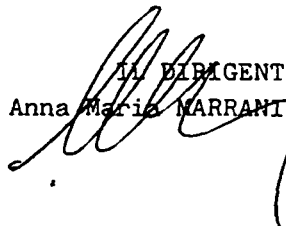
DIPARTIMENTO n. 9 PER GLI AFFARI SOCIALI UFFICIO PRIMO ARCHIVIO
17 FEB. 1997
Proto. 3093/1/DAST/PH

g) permessi di cui al comma 6 dell'art. 33

(portatori di handicap)

n. 3

IL DIRIGENTE
(D.ssa Anna Maria MARRANI)



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODULARIO
T - R.G.S. - 2607

MOD. 3

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

Roma, 24 FEB 1997 19

Al Gabinetto del Sig.
Ministro
S_E_D_E

*Divisione VI/4/LC**Prot. N.°**Allegati*

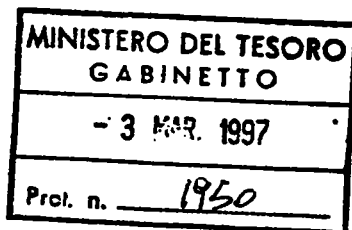
Rif.to

Proposta a nota del 6.2.97, n.949

OGGETTO Richiesta dati ai fini della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche per l'handicap, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con riferimento alla nota sopraindicata, concernente l'oggettó, si comunica che questo Istituto, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha disposto, ad oggi, 19 trasferimenti e 15 comandi; inoltre, ha rilasciato 88 permessi, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della stessa legge.

IL Ragioniere Generale dello Stato

V. Morandis

GAB.MIN/2XX

La presente ha l'effetto di comunicare ai signori interessati, in relazione alle risposte
del Ragioniere Generale dello Stato, le informazioni relative ai permessi



Ministero del Tesoro
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI

MOD. 1

Roma, 19 marzo 1997

M GABINETTO DEL MINISTRO

S E D E

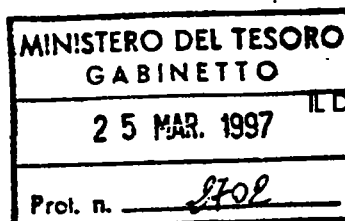
Divisione 1° *Sez.*
Prot. N. 2703999 *Allegati*
Risposta al Foglio del 6.2.1997
Div. *Sez.* *N.* 949

OGGETTO : Art. 41, comma 8, legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104. Relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche per l'handicap.

In riferimento alla nota sopradistinta si comunica che, per gli adempimenti previsti dalla legge 104 del 5 febbraio 1992 di competenza di questa Direzione Generale, si è sempre operato nel seguente modo:

- in relazione agli artt. 21 e 33, riguardanti la "precedenza nell'assegnazione di sede" e le "agevolazioni", la scrivente si attiene al dettato normativo ed alle direttive emanate in materia;
- riguardo all'art. 24, concernente "l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche", compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, presso le varie sedi periferiche sono state attuate tutte le possibili iniziative volte ad adeguare gli stabili alla normativa vigente.

Inoltre, in attuazione del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, è in fase di elaborazione il documento di valutazione del rischio previsto dall'art. 4, con il quale verrà definito il programma di attuazione delle misure necessarie per rendere gli uffici conformi alle richiamate leggi.



IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE